

**Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici**Distr.: generale
22 agosto 2017

Originale : francese

Comitato dei diritti dell'uomo**Osservazioni finali concernenti il quarto rapporto periodico della Svizzera *****Progetto stilato dal Comitato**

1. Il 3 e 4 luglio 2017, in occasione della 3374^{esima} e 3375^{esima} seduta (CCPR/C/SR.3374 e 3375), il Comitato ha esaminato il quarto rapporto periodico della Svizzera (CCPR/C/CHE/4). Il 24 luglio 2017, in occasione della 3403^{esima} seduta, ha adottato le osservazioni finali seguenti.

A. Introduzione

2. Il Comitato ringrazia lo Stato parte di aver accettato la procedura semplificata di presentazione dei rapporti e di aver sottoposto il suo rapporto periodico in risposta alla lista di punti da trattare prima della presentazione dei rapporti stabilita secondo questa procedura (CCPR/C/CHE/QPR/4). Il Comitato ha apprezzato il dialogo costruttivo intavolato con la delegazione dello Stato parte sulle misure da esso adottate per attuare le disposizioni del Patto. Ringrazia lo Stato parte per le risposte orali della delegazione, nonché per le informazioni scritte fornite a titolo complementare.

B. Aspetti positivi

3. Il Comitato apprezza le misure legislative e istituzionali adottate dallo Stato parte, in particolare:

- a) l'adozione dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche;
- b) l'adozione della legge federale del 15 giugno 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati;
- c) la revisione del 1° luglio 2012 dell'articolo 124 del Codice penale che punisce espressamente le mutilazioni genitali femminili;

* Il presente documento non è stato sottoposto a una rilettura di contenuto da parte dei servizi di edizione.

d) l'adozione dell'ordinanza del 23 ottobre 2013 sulle misure volte a prevenire reati in materia di tratta di esseri umani;

e) l'istituzione, il 1° gennaio 2010, della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura;

f) la revisione del diritto in materia di adozione, accolta dal Parlamento nel 2016, che permetterà alle persone in unione domestica registrata o che conducono di fatto una vita di coppia di adottare il figlio del partner.

4. Il Comitato accoglie con soddisfazione la ratifica o l'adesione dello Stato parte agli strumenti internazionali seguenti:

a) la Convenzione internazionale per la protezione di tutti gli individui dalle sparizioni forzate, nel 2013;

b) la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, nel 2014;

c) la Convenzione dell'OIL n. 189 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, nel 2014;

d) il Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo che istituisce una procedura per la presentazione di comunicazioni, nel 2017.

5. Il Comitato accoglie con soddisfazione le misure adottate dallo Stato parte in vista della ratifica di altri strumenti internazionali di protezione dei diritti dell'uomo e lo incoraggia a finalizzare quanto prima questo processo.

C. Principali preoccupazioni e raccomandazioni

Quadro costituzionale e giuridico dell'applicazione del Patto

6. Il Comitato prende atto con soddisfazione che le disposizioni del Patto sono state invocate in oltre 300 decisioni del Tribunale federale. Tuttavia, pur tenendo conto delle peculiarità del sistema democratico svizzero, è inquietato dai progetti di iniziative popolari che potrebbero rivelarsi manifestamente incompatibili con le disposizioni del Patto. A tale proposito è seriamente preoccupato dall'iniziativa «*Il diritto svizzero anziché giudici stranieri (Iniziativa per l'autodeterminazione)*», su cui il Popolo è chiamato a pronunciarsi, secondo la quale gli obblighi internazionali in conflitto con la Costituzione dovrebbero essere adeguati o addirittura denunciati. Destano pure preoccupazione le informazioni secondo cui un certo numero di disposizioni costituzionali e leggi federali o cantonali restano incompatibili con le disposizioni del Patto (art. 2).

7. Lo Stato parte dovrebbe: (a) potenziare, in maniera prioritaria, i meccanismi di controllo della compatibilità delle iniziative popolari con gli obblighi risultanti dal Patto, prima che vengano poste in votazione; e (b) sottoporre a revisione le disposizioni interne incompatibili con il Patto.

Attuazione delle osservazioni finali del Comitato

8. Il Comitato prende atto dell'organizzazione federale dello Stato svizzero e della ripartizione delle competenze tra le autorità federali, cantonali e comunali. Resta tuttavia preoccupato dallo scarso impegno delle autorità cantonali e comunali nell'ambito dell'attuazione delle raccomandazioni. Deplora pure che la società civile non sia stata coinvolta nella preparazione del rapporto periodico (art. 2).

9. Lo Stato parte dovrebbe: (a) provvedere affinché le autorità di tutti i Cantoni e i Comuni prendano atto delle raccomandazioni del Comitato e ne garantiscano la corretta attuazione; e (b) garantire un maggior coinvolgimento della società civile nella

preparazione del rapporto periodico, nella sua diffusione e nel processo di attuazione delle raccomandazioni del Comitato.

Riserve al Patto

10. Il Comitato ribadisce le sue inquietudini in merito al mantenimento da parte dello Stato parte delle riserve agli articoli 12 paragrafo 1, 20 paragrafo 1, 25 lettera b e 26 in ragione della presunta incompatibilità tra il diritto interno e il Patto (art. 2).

11. Conformemente all'osservazione generale n. 24, lo Stato parte dovrebbe: (a) considerare di ritirare le restanti riserve al Patto; (b) se necessario, rivedere il diritto interno; e (c) astenersi dall'introdurre disposizioni interne che ostacolano il ritiro delle riserve.

Adesione al Protocollo facoltativo

12. Il Comitato prende atto delle spiegazioni dello Stato parte sulla decisione di non accordare la priorità alla ratifica del Protocollo facoltativo, secondo le quali il Patto e il Protocollo riconoscono garanzie comparabili a quelle della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sottolinea tuttavia: (a) la complementarietà dei meccanismi regionali e universali; (b) il loro contributo comune al potenziamento della protezione effettiva dei diritti inerenti alla persona; e (c) l'importante ruolo del Protocollo facoltativo per garantire la piena attuazione del Patto, di cui alcune norme non hanno un equivalente nella Convenzione (art. 2).

13. Il Comitato ribadisce la sua raccomandazione secondo cui lo Stato parte dovrebbe valutare l'opportunità di aderire al Protocollo facoltativo al Patto per potenziare la protezione dei diritti umani delle persone poste sotto la sua giurisdizione.

Istituzione nazionale dei diritti dell'uomo

14. Il Comitato accoglie con favore l'avamprogetto di legge volto a creare un'istituzione nazionale dei diritti dell'uomo in conformità ai principi di Parigi. Continua tuttavia ad essere preoccupato dalle informazioni fornite dalla delegazione secondo cui: (a) i mezzi finanziari a disposizione dell'istituzione corrisponderanno a quelli dell'attuale Centro svizzero di competenza per i diritti umani; (b) l'istituzione sarebbe sì incaricata di promuovere i diritti umani, ma sprovvista di un mandato esplicito di protezione di tali diritti; e (c) l'università diverrebbe la struttura per implementare la nuova istituzione (art. 2).

15. Il Comitato ribadisce la raccomandazione secondo cui lo Stato parte dovrebbe istituire quanto prima un'istituzione nazionale indipendente dei diritti dell'uomo dotata di un ampio mandato in materia di protezione dei diritti umani nonché di risorse umane e finanziarie sufficienti, in conformità ai principi di Parigi.

Quadro di lotta contro la discriminazione

16. Il Comitato prende atto della legge federale sulla parità dei sessi (LPar) nonché della legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili (LDis). Resta tuttavia turbato dall'assenza di una legislazione completa sulla discriminazione, contenente definizioni e divieti chiari, che fornisca alle vittime la possibilità di interporre efficacemente ricorso civile e amministrativo. Prende pure atto dell'articolo 261^{bis} del Codice penale, ma deplora che finora gli unici motivi d'incriminazione della discriminazione siano l'appartenenza razziale, etnica o religiosa. È parimenti impensierito dalle informazioni secondo cui le persone disabili non sono sufficientemente informate dei loro diritti derivanti dalla LDis (art. 2, 3 e 26).

17. Lo Stato parte dovrebbe: (a) adottare una legislazione civile e amministrativa completa sulla discriminazione, che includa una definizione della discriminazione, diretta e indiretta, e motivi estesi di discriminazione, compresi l'orientamento sessuale e l'identità di genere; (b) modificare il suo diritto penale al fine di ampliare i motivi d'incriminazione della discriminazione; e (c) assicurarsi che i disabili siano a conoscenza dei diritti conferiti loro dalla LDis.

Parità e rappresentanza delle donne nella vita pubblica e politica

18. Il Comitato prende atto delle misure adottate dallo Stato parte, in particolare nel quadro dell'Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, per assicurare la parità salariale tra uomo e donna, ma resta turbato dai divari esistenti in materia, in particolare nel settore privato. Resta pure preoccupato dalla sotto-rappresentanza delle donne in politica. Prende atto delle misure volte ad aumentare la rappresentanza delle donne nei consigli d'amministrazione delle imprese legate alla Confederazione e delle imprese quotate in borsa, ma deplora che il valore che si è prefissati di raggiungere non garantisce ancora la parità (art. 2, 3 e 26).

19. Lo Stato parte dovrebbe: (a) impegnarsi ulteriormente per correggere le differenze salariali tra uomini e donne, in particolare nel settore privato; (b) approfondire ulteriori sforzi per promuovere la pari rappresentanza delle donne in politica, a tutti i livelli; e (c) garantire la pari rappresentanza delle donne nei consigli d'amministrazione delle imprese legate alla Confederazione e delle imprese quotate in borsa.

Discorsi d'odio

20. Il Comitato accoglie con soddisfazione le campagne svolte dallo Stato parte per prevenire i discorsi d'odio. Resta tuttavia turbato dalle informazioni che fanno stato di discorsi razzisti e xenofobi negli ambienti politici e nei media. È pure preoccupato dall'aumento dei discorsi e degli atti d'odio nei confronti delle comunità musulmane, ebrae e rom (art. 2, 18, 20, 26 e 27).

21. Lo Stato parte dovrebbe moltiplicare gli sforzi per combattere la commissione o l'incitamento alla commissione di atti di odio razziale o religioso, in particolare potenziando il mandato della Commissione federale contro il razzismo e prevedendo l'adozione di un piano nazionale di lotta al razzismo.

Comportamenti discriminatori da parte della polizia

22. Il Comitato prende atto delle spiegazioni fornite dalla delegazione in merito ai criteri alla base delle ricerche mirate nei confronti delle persone sospette, ma è tuttavia impensierito dalle informazioni secondo cui il corpo di polizia continua ad applicare criteri non oggettivi nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare a seconda dell'apparenza fisica delle persone, del loro colore di pelle e della loro origine etnica o nazionale (art. 2, 7 e 26).

23. Lo Stato parte dovrebbe: (a) continuare ad assicurare l'organizzazione di attività di sensibilizzazione e formazione in materia di razzismo per i membri delle forze dell'ordine al fine di porre fine ai comportamenti discriminatori nei confronti delle minoranze etniche; e (b) assicurarsi che i membri delle forze dell'ordine responsabili di comportamenti discriminatori nei confronti di minoranze etniche siano sistematicamente chiamati a rispondere dei loro atti.

Persone intersessuate

24. Il Comitato prende atto dei lavori della Commissione nazionale d'etica sull'intersessualità nonché del comunicato stampa del Consiglio federale del 6 luglio 2016. Deplora tuttavia che gli interventi chirurgici sui minori intersessuati, che causano sofferenze

fisiche e psicologiche, non siano disciplinati. Esprime pure la sua preoccupazione in merito al fatto che, finora, gli interventi subiti senza consenso non sono stati oggetto di alcuna indagine, sanzione o riparazione (art. 3, 7, 24 e 26).

25. Lo Stato parte dovrebbe: (a) adottare tutte le misure atte a garantire che nessun minore sia sottoposto a un intervento chirurgico non necessario volto a determinare il suo genere; (b) assicurarsi in merito all'accessibilità delle cartelle mediche e dell'apertura di un'indagine sui trattamenti e interventi subiti senza il consenso effettivo delle persone intersessuate; e (c) assicurarsi che alle vittime di interventi ingiustificati siano accordati un aiuto psicologico e una riparazione, anche sotto forma di indennità.

Violenze nei confronti delle donne

26. Il Comitato rileva con soddisfazione gli sforzi profusi dallo Stato parte per combattere la violenza nei confronti delle donne. Resta tuttavia allarmato dal persistere del fenomeno e in particolare dal basso tasso di denunce dei casi e dal tasso estremamente elevato dei procedimenti per violenza domestica archiviati. Esprime pure preoccupazione per la situazione delle donne migranti, il cui mantenimento del titolo di soggiorno è subordinato, in caso di denuncia di violenza domestica, all'obbligo di dimostrare dinanzi al tribunale l'intensità o il carattere sistematico della violenza subita. Pur accogliendo con soddisfazione l'introduzione dell'articolo 124 del Codice penale che vieta le mutilazioni genitali femminili e la legge federale del 15 giugno 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, resta preoccupato dal persistere di questi due fenomeni sul territorio dello Stato parte (art. 3, 6, 7, 23 e 24).

27. Lo Stato parte dovrebbe: (a) rafforzare la lotta contro la violenza nei confronti delle donne affinché, nella prassi, gli atti di violenza domestica siano segnalati e oggetto di indagini, perseguimenti e sanzioni; (b) assicurarsi che tutti i professionisti operanti in campo giudiziario ricevano una formazione adeguata per trattare i casi di violenza domestica e che vengano istituiti gruppi specializzati; (c) assicurarsi che le disposizioni della legge federale sugli stranieri relative al mantenimento del titolo di soggiorno siano interpretate e applicate uniformemente, in modo da facilitare l'onere della prova per le vittime di violenza; e (d) potenziare la lotta contro le mutilazioni genitali femminili e i matrimoni forzati, in particolare affinché gli specialisti coinvolti siano formati adeguatamente e gli autori di questi atti tradotti in giustizia.

Comportamenti degli agenti di polizia

28. Il Comitato resta preoccupato dalle informazioni che indicano la frequenza delle violenze di polizia, in particolare verso i richiedenti l'asilo, i migranti e gli stranieri, e la sotto-denuncia di questi fatti. Esprime viva inquietudine quanto all'assenza di dati centralizzati a livello federale sul numero di denunce, perseguimenti e sanzioni per accuse di maltrattamenti. Prende atto delle spiegazioni fornite dalla delegazione relative alla procedura penale e al ruolo del ministero pubblico cantonale per venire a conoscenza delle denunce contro i servizi di polizia, ma resta preoccupato dell'assenza di un meccanismo indipendente e accessibile a tutti per sporgere denuncia contro la polizia, che verrebbe a completare i lavori del ministero pubblico, i quali possono essere percepiti come parziali, poiché quest'ultimo collabora con la polizia nel quadro dell'istruzione delle denunce (art. 2, 6 e 7).

29. Lo Stato parte dovrebbe instaurare senza indugio un meccanismo indipendente incaricato di: (a) ricevere tutte le denunce correlate alle violenze o maltrattamenti da parte delle forze di polizia; (b) indagare su e perseguire tali denunce in modo efficace e imparziale; e (c) tenere statistiche aggiornate centralizzate e ripartite sull'insieme delle denunce, perseguimenti e condanne legate alle violenze di polizia.

Divieto della tortura

30. Il Comitato prende atto della posizione dello Stato parte secondo cui il diritto penale svizzero punisce già tutti gli atti di tortura, compresa quella psicologica. Deplora tuttavia che lo Stato parte non abbia definito né qualificato nel Codice penale la tortura come reato autonomo particolarmente riprovevole (art. 7).

31. Lo Stato parte dovrebbe rivedere la sua posizione e qualificare nel Codice penale la tortura come reato autonomo, in modo da migliorare la prevenzione dei casi di tortura, garantire una migliore protezione contro tale pratica e perseguire più efficacemente gli autori di atti di tortura.

Allontanamento dei richiedenti l'asilo

32. Il Comitato ritiene positivi gli sforzi profusi dallo Stato parte per porre fine all'uso di sedativi nonché la presenza della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura in occasione dei rimpatri forzati per via aerea. Deplora tuttavia che tale presenza non sia sistematica e che la procedura d'indagine relativa al caso di Joseph Ndukaku Chiakwa, deceduto nel marzo 2010 durante un allontanamento, non sia ancora conclusa. È pure preoccupato dalle informazioni secondo cui i rapporti e i pareri medici stilati dai medici sulle persone espulse sono ignorati dai medici di OSEARA SA, la società incaricata dalla Segreteria di Stato della migrazione di fornire assistenza medica ai richiedenti l'asilo respinti e allontanati. È altresì turbato dal fatto che le perizie stilate in base al Protocollo di Istanbul non sono interamente riconosciute e prese in considerazione dalle autorità svizzere nell'ambito dell'applicazione del principio di non respingimento (art. 6 e 7).

33. Lo Stato parte dovrebbe: (a) garantire la presenza sistematica di osservatori della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) in occasione dei rimpatri forzati di richiedenti l'asilo respinti; (b) accelerare la procedura concernente il decesso di Chiakwa; (c) assicurarsi che la società OSEARA SA prenda in considerazione i pareri medici stilati da altri medici quanto all'idoneità fisica a viaggiare delle persone da allontanare; e (d) assicurarsi che tutto il personale coinvolto riceva una formazione sistematica e pratica sul Protocollo di Istanbul e ne garantisca l'applicazione.

Trattamento dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati

34. Il Comitato prende atto dei progressi compiuti nel quadro della concessione di aiuto giudiziario ai richiedenti l'asilo. Resta tuttavia preoccupato dalle informazioni attestanti un ricorso quasi sistematico alla carcerazione amministrativa dei migranti e la mancata separazione tra adulti e minorenni non accompagnati (art. 7, 9 e 13).

35. Lo Stato parte dovrebbe: (a) approfondire ulteriori sforzi in materia di concessione di aiuto giudiziario ai richiedenti l'asilo e assicurarsi che questi ultimi abbiano accesso a procedure di ricorso; (b) assicurare una chiara separazione tra adulti e minorenni non accompagnati; e (c) approntare e applicare misure alternative alla carcerazione amministrativa.

Condizioni di detenzione

36. Il Comitato prende atto degli sforzi compiuti per migliorare le condizioni di detenzione. Esprime tuttavia preoccupazione quanto alle informazioni secondo cui in alcuni istituti regionali i minori sono detenuti con gli adulti e non beneficiano di un'assistenza (art. 7, 9, 10 e 24).

37. Lo Stato parte dovrebbe: (a) ridurre ulteriormente il sovraffollamento carcerario, in particolare ricorrendo alle pene alternative alla detenzione, anche nei confronti dei

detenuti stranieri; e (b) assicurare una chiara separazione tra adulti e minorenni e garantire a questi ultimi l'assistenza necessaria.

Trattamento dei detenuti affetti da turbe psicosociali

38. Il Comitato prende atto della creazione di un gruppo di lavoro interdisciplinare sul trattamento e l'alloggio dei detenuti affetti da turbe psichiche. Resta tuttavia preoccupato dall'applicazione dell'articolo 59 del Codice penale, secondo cui gli autori di reati affetti da turbe mentali possono (a) essere collocati in istituti penitenziari regolari; e (b) essere mantenuti in detenzione istituzionale fino a cinque anni, rinnovabile, e questo indipendentemente dalla pena inizialmente inflitta dal giudice per il reato commesso (art. 2, 7, 9, 10 e 26).

39. Lo Stato parte dovrebbe assicurarsi che: (a) i detenuti affetti da turbe psicosociali siano collocati in istituti specializzati e ricevano un trattamento terapeutico appropriato alla loro condizione negli istituti penitenziari regolari; e (b) la detenzione istituzionale venga presa in considerazione soltanto come ultima ratio, sia incentrata su misure di riadattamento e reinserimento sociale, e che vengano vagliate sistematicamente alternative a questo tipo di detenzione. Lo Stato parte dovrebbe pure modificare l'articolo 59 del Codice penale per garantirne la compatibilità con il Patto, in particolare riguardo al paragrafo 21 dell'Osservazione generale numero 35.

Tratta di esseri umani

40. Il Comitato accoglie con soddisfazione l'ordinanza sulle misure volte a prevenire reati in materia di tratta di esseri umani, entrata in vigore il 1° gennaio 2014, la creazione del Servizio di coordinazione contro la tratta di esseri umani e il traffico di migranti (SCOTT) e la realizzazione, seppur tardiva e sprovvista di piani per tre anni, del secondo Piano d'azione nazionale 2017-2020. Resta tuttavia preoccupato dalle informazioni indicanti una carenza di risorse umane e finanziarie per l'attuazione del suddetto piano. Lo inquietano pure le difficoltà legate all'identificazione delle vittime dovute all'assenza di una procedura unificata tra i Cantoni e alle carenze nella formazione specifica delle autorità di polizia e giudiziarie (art. 8).

41. Lo Stato parte dovrebbe: (a) provvedere affinché il prossimo piano d'azione nazionale sia elaborato a tempo debito e attuato correttamente grazie all'impiego di risorse umane e finanziarie adeguate; (b) assicurarsi che i Cantoni applichino una procedura uniforme e coordinata d'identificazione delle vittime della tratta di esseri umani; e (c) portare avanti programmi di sensibilizzazione e formazione specifici destinati alle autorità di polizia e giudiziarie.

Divieto di edificare minareti

42. Il Comitato prende atto che il Consiglio federale stesso ritiene che l'iniziativa volta a vietare l'edificazione di nuovi minareti sul territorio dello Stato parte intacchi i diritti umani. Deplora tuttavia che lo Stato parte, invocando le peculiarità del suo sistema costituzionale interno, abbia introdotto un nuovo capoverso 3 all'articolo 72 della Costituzione che vieta l'edificazione di nuovi minareti in Svizzera, e questo nonostante le precedenti osservazioni finali del Comitato (art. 2, 18 e 27).

43. Lo Stato parte dovrebbe adottare misure per rimediare al divieto di edificare nuovi minareti, in particolare rivedendo l'articolo 72 capoverso 3 della Costituzione.

Libertà di coscienza e di religione

44. Il Comitato accoglie positivamente le misure adottate dallo Stato parte per promuovere il dialogo interreligioso. Esprime tuttavia preoccupazione quanto al moltiplicarsi di regole di

condotta scolastica o di abbigliamento, che, se violate, prevedono il pagamento di multe e che sembrano interessare in particolare i musulmani (art. 18, 26 e 27).

45. Lo Stato parte dovrebbe riesaminare, nell'ottica dei suoi obblighi risultanti dal Patto, la sua legislazione nonché l'insieme delle regolamentazioni che interessano in particolare i musulmani.

Misure di sorveglianza e diritto alla vita privata

46. Pur prendendo atto delle misure di garanzia dei diritti umani introdotte nella legge federale del 25 settembre 2016 sulle attività informative, il Comitato è preoccupato in quanto la suddetta legge conferisce facoltà di sorveglianza molto intrusive al Servizio delle attività informative della Confederazione in base a obiettivi poco definiti, come gli interessi nazionali menzionati all'articolo 3. È inquietato anche dall'assenza di un lasso di tempo specifico per la conservazione dei dati (art. 17).

47. Lo Stato parte dovrebbe adottare tutte le misure necessarie per garantire che le sue attività di sorveglianza siano conformi agli obblighi derivanti dal Patto, soprattutto dall'articolo 17. In particolare, dovrà adottare misure per garantire la stretta regolamentazione dei termini di conservazione dei dati.

Diritto di riunione pacifica

48. Il Comitato esprime le sue preoccupazioni quanto a: (a) la legge del 1° novembre 2008 sulle manifestazioni sul suolo pubblico; e (b) la legge del 14 ottobre 2016 concernente la fatturazione delle spese di sicurezza in occasione di manifestazioni, nel Cantone di Ginevra. È particolarmente inquietato: (a) dal carattere eccessivo della condizione da soddisfare per organizzare un evento collettivo, anche di natura politica, che richiede il dispiego di mezzi di polizia specifici e straordinari, in quanto la domanda di autorizzazione andrebbe presentata tre mesi in anticipo e dovrebbe precisare la ragione sociale di un'impresa di sicurezza incaricata di garantire la sicurezza della manifestazione; e (b) dall'importo eccessivo – fino a 100 000 CHF – delle multe, in particolare per manifestazioni non autorizzate (art. 21).

49. Lo Stato parte dovrebbe riesaminare la sua legislazione in modo da garantire a tutti il diritto alla libertà di riunione, compreso il diritto di riunione spontanea, e assicurare che qualsiasi restrizione imposta all'esercizio di questo diritto sia conforme alle condizioni strettamente definite all'articolo 21 del Patto.

Trattamento dei nomadi

50. Il Comitato accoglie positivamente la creazione, nel 2014, di un gruppo di lavoro «migliorare le condizioni del modo di vita nomade e incoraggiare la cultura degli Jenisch, Sinti e Rom in Svizzera» e le misure adottate nel Cantone di Berna per favorire la scolarizzazione dei bambini appartenenti alle comunità nomadi. Resta tuttavia preoccupato dal numero insufficiente di aree di accoglienza (art. 26 e 27).

51. Lo Stato parte dovrebbe stabilire un piano d'azione coordinato tra i Cantoni volto ad assicurare l'approntamento di un numero sufficiente di aree di accoglienza a disposizione dei nomadi.

D. Diffusione e seguito

52. Lo Stato parte dovrebbe garantire un'ampia diffusione del Patto, del quarto rapporto periodico, delle risposte scritte alla lista di punti stilata dal Comitato e delle presenti osservazioni finali al fine di sensibilizzare le autorità giudiziarie, legislative e amministrative, a livello federale e cantonale, la società civile, le organizzazioni non governative attive nel

Paese e il grande pubblico in merito ai diritti sanciti dal Patto. Lo Stato parte dovrebbe provvedere affinché il rapporto e le presenti osservazioni finali siano tradotti nelle sue lingue ufficiali.

53. Conformemente all'articolo 71 paragrafo 5 del regolamento interno del Comitato, lo Stato parte dovrebbe far pervenire, entro un anno dall'adozione delle presenti osservazioni finali, informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni formulate dal Comitato ai paragrafi 7 (quadro costituzionale e giuridico dell'applicazione del Patto), 15 (istituzione nazionale dei diritti dell'uomo) e 29 (comportamento degli agenti di polizia).

54. Il Comitato chiede allo Stato parte di presentare il suo prossimo rapporto periodico contenente informazioni sull'attuazione delle presenti osservazioni finali entro il 28 luglio 2023. Dato che lo Stato parte ha accettato di utilizzare la procedura semplificata di presentazione dei rapporti, il Comitato gli comunicherà a tempo debito una lista di punti da trattare stilata prima della presentazione del rapporto. Le risposte dello Stato parte a questa lista di punti costituiranno il suo quinto rapporto periodico. Conformemente alla risoluzione 68/268 dell'Assemblea generale, questo rapporto non dovrà superare le 21 200 parole.